

ACCONTO PER L' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell'articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. **A decorrere dal 2007, infatti, l'addizionale comunale è dovuta in due momenti: un acconto nell'anno di riferimento e il saldo nell'anno successivo.**

La Finanziaria 2007 ha introdotto diverse novità in relazione alla normativa sulle addizionali comunali all'Irpef, il D. Lgs 360/1998, e le relative procedure sono state chiarite nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 16 marzo 2007.

L'addizionale comunale

L'addizionale comunale si calcola applicando l'aliquota stabilita dagli enti impositori al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili. A partire dal 2007, però, per effetto del comma 6 della legge finanziaria per il 2007, non viene più calcolata la deduzione vigente fino al 2006, relativa alle deduzioni per oneri di famiglia riconosciute ai fini dell'Irpef stessa.

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale, ove deliberata dal comune, **i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato** se, con riferimento all'anno di imposta, sono tenuti al pagamento dell'IRPEF.

La misura dell'acconto

Un'importante modifica apportata dalla Finanziaria 2007 riguarda il sistema di versamento dell'addizionale. Il nuovo articolo 1, comma 4, del D. Lgs n. 360/1998, modificato dal comma 144 della Legge Finanziaria 2007, prevede, infatti, **che il versamento dall'addizionale comunale deve essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

L'acconto viene fissato nella misura del **30 per cento** dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le seguenti aliquote:

- **l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento**, se la pubblicazione della delibera di variazione dell'aliquota è effettuata entro il 15 febbraio del medesimo anno;


- **l'aliquota in vigore l'anno precedente**, se la pubblicazione della relativa delibera è effettuata **dopo** il predetto termine del 15 febbraio.

ESEMPIO

Ai fini dell'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007, si dovrà prendere a riferimento l'aliquota vigente nel 2006 **esclusivamente** se il comune nel quale è situato il proprio domicilio fiscale (al 1° gennaio 2007) **non pubblici** entro **il 15 febbraio 2007** alcuna variazione. Se, invece, **entro tale data dovesse essere pubblicata una delibera comunale** con variazioni all'aliquota dell'addizionale, **l'acconto andrà determinato in base al reddito imponibile del 2006** (il 30% dell'imposta che ne deriva rappresenterà l'acconto da versare).

NOTA BENE

A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria, il nuovo articolo 1 del D. Lgs n. 360 del 1998, prevede che l'addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla **data del 1 gennaio dell'anno al quale l'addizionale stessa si riferisce, e non più alla data del 31 dicembre, come accadeva in precedenza.**



L'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto non disciplinato dal D. Lgs. stesso. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E/2007, ritiene che, anche con riferimento ai versamenti dell'acconto, trovano applicazione le disposizioni previste in materia di versamenti dell'acconto dell'Irpef dalla legge n. 97 del 1977.

Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente ed i redditi ad essi assimilati, l'introduzione dell'acconto ha reso necessario un adeguamento degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta. In particolare, per i lavoratori dipendenti, **l'ammontare dell'acconto** dell'addizionale regionale è **determinato dal sostituto d'imposta** ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di **nove rate mensili**, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale sarà calcolato in sede di conguaglio e trattenuto in massimo 11 rate, **a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui il conguaglio è stato effettuato e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.**

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione e a **riguardo si evidenzia che:**

- **il sostituto deve prelevare in una unica soluzione non solo l'addizionale relativa all'anno 2006**, indicata nel punto 7 del modello Cud 2007, **ma anche l'addizionale relativa al periodo d'imposta 2007**, il cui importo dovuto a titolo di acconto risulta indicato nel punto *7-bis* della medesima certificazione;
- **dei redditi erogati e delle operazioni di conguaglio effettuate dovrà essere data evidenza nella certificazione attualmente vigente** in assenza del nuovo schema di certificazione approvato.

Si ricorda che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il sostituto deve rilasciare la certificazione attestante i compensi erogati entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato. Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene nei primi mesi dell'anno, è molto probabile che l'addizionale effettivamente dovuta per il 2007 risulti di importo inferiore all'acconto indicato nel punto *7-bis* del Cud. Infatti:

- l'acconto 2007 è stato determinato sui redditi complessivamente certificati per l'anno 2006;
- l'addizionale effettivamente dovuta per il 2007 è calcolata sui redditi erogati nel corso del 2007 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, era sorto il problema se i sostituti d'imposta dovessero trattenere l'importo certificato nel punto *7-bis* del Cud 2007 (ove superiore), ovvero l'addizionale comunale effettivamente dovuta per il 2007 sull'ammontare degli importi erogati nel medesimo anno. **Il dubbio è stato risolto dalla recente circolare n. 15/E del 16 marzo.** Secondo l'Agenzia delle Entrate, in

caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, compreso il caso di cessazione avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio, **è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sull'ammontare degli importi erogati.**

Qualora l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte nel 2007 sia inferiore all'acconto certificato nel campo *7-bis* del Cud rilasciato per il 2006, **il sostituto d'imposta provvederà al conguaglio e nelle annotazioni (codice AO) indicherà l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta, al netto di quella eventualmente rimborsata o non trattenuta.**

Si riporta il seguente esempio:

Cud 2007 (redditi 2006) campo <i>7-bis</i>	100
addizionale effettivamente dovuta per il 2007	70
addizionale in acconto già trattenuta alla data della cessazione	20
addizionale da trattenere (70-20)	50
addizionale da non trattenere (100-70)	30
Cud 2007, annotazioni: AO "Addizionale comunale trattenuta per il 2007"	70

Il dato dell'addizionale comunale effettivamente trattenuta (a titolo d'acconto) per il periodo d'imposta 2007 riveste particolare importanza nel caso in cui il lavoratore cessato inizi un nuovo rapporto di lavoro nel corso dell'anno, richiedendo all'attuale datore di tener conto, nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche dei redditi erogati e certificati dal precedente sostituto.

L'importo indicato nelle annotazioni della prima certificazione dovrà, infatti, essere utilizzato a scomputo nel calcolo dell'addizionale da trattenere a saldo. E' peraltro possibile che l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte nel 2007 sia superiore all'acconto certificato nel punto *7-bis* del Cud rilasciato per il periodo d'imposta 2006. In tal caso, il sostituto d'imposta, effettuato il conguaglio, indicherà nel punto 7 l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta a saldo sulla base del reddito effettivamente erogato.

Si riporta il seguente esempio:

Cud 2007 (redditi 2006) campo 7-bis	100
addizionale effettivamente dovuta per il 2007	130
addizionale in acconto già trattenuta alla data della cessazione	20
addizionale residua da trattenere a titolo d'acconto (codice tributo 3860)	80
addizionale da trattenere a titolo di saldo (codice tributo 3816)	30
Cud 2007 (redditi 2007), campo 730	30

I codici tributo

Si ricorda, infine, che per i lavoratori cessati, la base imponibile sulla quale il sostituto deve calcolare l'addizionale definitiva dovuta per il 2007 coincide con la base imponibile Irpef (somma dei redditi certificati nei punti 1 e 2 della certificazione), essendo le deduzioni per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.

La risoluzione n. 20/E del 6/2/2007, per le modalità di versamento con F24, ha precisato che i codici tributo attualmente disponibili possono essere utilizzati per il solo **versamento della addizionale comunale a saldo** e, a tal fine, sono stati così ridenominati:

- **codice tributo 3816** - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo"
- **codice tributo 3818** - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto - mod. 730. Saldo"

Per il **versamento** del previsto **acconto** dell'imposta, tramite modello F24, dovranno, invece, essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- **codice tributo 3860** - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto";
- **codice tributo 3862** - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto - mod. 730. Acconto".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti esclusivamente :

- nella sezione "**Ici ed altri tributi locali**", indicando nella colonna "**Codice ente/ Codice Comune**" il **codice territoriale** riportato

nella tabella "T1 - Codice degli enti locali", pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

- nel campo "**anno di riferimento**", indicando **l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma AAAA**.

La risoluzione precisa, inoltre, che:

- **i codici tributo 3816 e 3818** possono essere utilizzati sia per esporre importi a debito versati, che importi a credito compensati;
- **i codici tributo 3860 e 3862**, essendo relativi a versamenti in acconto, possono essere utilizzati esclusivamente in corrispondenza della colonna importi a debito versati.